



# Fe.N.Bi.



## Federazione Nazionale per la Bigenitorialità

sede legale: via Col di Lana, 3 - 33170 Pordenone – sede operativa: via Gregorio VII, 42 - 00165 Roma

### Relazione di accompagnamento agli emendamenti – Note

Nb – la giurisprudenza di merito, riferibile tanto alla normativa antecedente alla riforma introdotta nel 2006 quanto all'applicazione della norma novellata, non mostra variazioni significative.

Per quanto riguarda le frequentazioni fra i figli ed uno dei due genitori, nei tribunali italiani la parola d'ordine continua ad essere "limitare"

#### (1)

L'aggiunta di "prevalente" riveste un'importanza sostanziale.

Il principio di interesse del minore è un concetto totalmente privo di caratteristiche definite giuridicamente. Non esiste una sola riga in alcuno dei quattro Codici che chiarisca a quali criteri debba uniformarsi una decisione presa "nell'interesse del minore".

Ciò ne fa uno strumento da utilizzare in Tribunale per ottenere dei vantaggi personali da parte del genitore prevalente (*affidatario* ante 54/06, *collocatario* nella giurisprudenza attuale). Casistica<sup>1</sup>

In conclusione: è opportuno stabilire che, qualora il diritto di un minore ed il diritto di un adulto entrino in conflitto, il diritto del minore risulta essere prevalente.

#### (2)

La casistica dimostra come l'omissione di un solo versamento abbia sempre avviato procedimenti rivelatisi inutili.

Una momentanea indisponibilità, soprattutto se integrata nei mesi successivi, non è configurabile come violazione degli obblighi di assistenza (art. 570 cp)

Il singolo episodio non può essere sanzionabile, mentre invece deve esserlo la strategia omissiva.

Non è conveniente quantificare (tre mesi, sei mesi o altro), in quanto renderebbe la norma inefficace.

Omettere il versamento per soli due mesi, poi riprenderlo per interrompere i termini previsti dalla Legge ed ometterlo nuovamente per altri due mesi lascerebbe impunito il genitore inottemperante.

Ove non sia presente la sottigliezza del reo, non è difficile immaginare studi legali che suggeriscano simili strategie.

La discrezionalità del Giudice valuta la reiterazione, senza bisogno di fissare parametri temporali che per loro stessa natura sarebbero facilmente aggirabili

#### (3)

emendamento formale, non particolarmente importante

la normativa di riferimento definisce contesto abituale del minore l'ambiente nel quale il minore stesso è radicato :

- Regolamento (CE) n. 2201/03 del Consiglio D'Europa, 27 novembre 2003 - relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Meglio noto come Bruxelles II bis
- Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 25.10.1980

#### (4)

l'audizione protetta, verbalizzata e registrata, è un diritto indisponibile del minore, nonché l'unico strumento atto a garantire l'oggettività del riscontro probatorio in ogni fase successiva del procedimento.

La discrezionalità del magistrato deve rimanere circoscritta alla facoltà di ascoltare o meno il minore infradocenne, senza comprendere le modalità della eventuale audizione

---

<sup>1</sup> Allegato F

## (5)

La norma programmatica crea un *favor* nei confronti della mediazione familiare, che viene però castrata dall'orientamento giurisprudenziale.

Non esistono strumenti di prevenzione o dissuasione dalla lite temeraria

Ne risulta un teorema estremamente semplice: non ha alcuna convenienza a trattare sul primo tavolo (la mediazione) chi ha la garanzia di vincere sul secondo tavolo (il conflitto in tribunale).

Teorema confermato da dati incontestabili: il rifiuto della mediazione e/o l'interruzione senza portare a termine il ciclo di incontri, sono unidirezionali.

Messi in atto sempre dal genitore al quale poi in tribunale viene consegnato l'alloro del vincitore.

Con tali premesse risulta difficile sperare nella diffusione della mediazione familiare

Si sta sviluppando una preoccupante tendenza: l'abuso della denuncia penale per risolvere velocemente a favore del denunciante i contenziosi civili per l'affidamento dei figli.

*"...le false accuse di maltrattamenti, percosse, abusi sessuali e violenze di vario genere su donne adulte e figli minori - le querele costruite al solo scopo di eliminare l'ex marito dalla vita dei figli - oscillano nelle procure italiane da un minimo del 70 ad un massimo del 95%..."*

Sara Pezzuolo, (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani) Firenze, 29 aprile 2010<sup>2</sup>

Pertanto esiste il fondato timore che, allo scopo di aggirare la proposta di mediazione, "i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori" diventino la regola e non più l'eccezione prevista all'art. 8.

Fino a quando non verrà concretamente disincentivato il ricorso alle false denunce e non verrà sanzionato l'utilizzo strumentale della carta bollata, l'accesso capillare alle soluzioni extragiudiziali mediante la mediazione familiare rimarrà null'altro che una irrealizzabile utopia.

## (6)

Albo nazionale da istituire, poco verosimile farlo all'interno del DDL 957

Il TAR del Lazio ha già negato il riconoscimento ad un albo regionale

## (7)

l'emendamento di principale rilevanza

La casistica di merito rivela una gamma di dinamiche ostative che comprende innumerevoli possibilità di ostacolare o impedire del tutto le frequentazioni fra il genitore-bersaglio ed i figli:

- costruzione pianificata delle false accuse di violenza, già accennata alla nota (5)
- istanze di limitazione e/o ablazione della potestà genitoriale (artt. 330, 333 cp) mediante false accuse di pedofilia
- ricorso strumentale ad un centro antiviolenza
- stalking costruito
- sottrazione di minori: trasferimento in altra città o regione, anche in violazione di accordi consensuali
- sottrazione internazionale di minori, fenomeno in aumento dato l'incremento delle coppie miste
- ricorso immotivato alle cure ospedaliere, referti risibili di Pronto Soccorso
- certificati medici compiacenti: bimbi che si ammalano ogni 15 giorni, sempre al venerdì sera
- periodi di vacanze, accordi violati
- incontri ridotti, ostacolati, cancellati, ritardi sistematici
- irreperibilità telefonica
- ingerenza nelle frequentazioni
- denigrazione del genitore, destrutturazione dell'autorevolezza, condizionamento al rifiuto
- Parental Alienation Syndrome (PAS, Richard Gardner)
- Malicious Mother Syndrome (MMS, Daniel Ira Turkat)
- divieto di frequentazione con i nonni e/o altri parenti
- mancato coinvolgimento nelle scelte che riguardano la prole: scuola, pediatra, attività sportive
- mancata comunicazione e/o comunicazione errata di eventi importanti per i figli, allo scopo di impedire la presenza del genitore depistato.

---

<sup>2</sup> Estratto da Allegato A

È inoltre in atto una campagna di delegittimazione della PAS, della stessa legge sull’Affido Condiviso e del DDL 957; secondo la tesi dei detrattori, tutti strumenti concepiti ad esclusivo uso dei pedofili e degli assassini.<sup>3</sup>

Tralasciando la pochezza delle argomentazioni a sostegno della tesi, assolutamente prive del pur minimo fondamento sia giuridico che scientifico, appare opportuno non prestare il fianco a contestazioni figlie del fanatismo, seppure provocate da personaggi di scarso spessore.

L’introduzione della PAS sembra essere poco strategica, oltre che troppo specifica; a nostro parere è meglio introdurre gli stessi concetti sotto altra forma

Può essere utile usufruire di quanto già previsto nella normativa vigente: l’art. 155 bis recita testualmente:

*“il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento anche all’altro sia contrario agli interessi del minore”*

La normativa non definisce quali siano le violazioni degli interessi del minore, pertanto tale valutazione è lasciata all’arbitrarietà del giudice che, dati alla mano, non sanziona le strategie ostative poste in essere da un genitore ai danni dell’altro.

Sempre all’art. 155 bis, secondo comma, si legge: *“Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma (...) Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli”*.

È in atto un sondaggio ad opera de Il Sole 24 Ore, per chiedere ai Tribunali italiani in quale percentuale sia stato applicato il secondo comma dell’art. 155 bis, sanzionando le domande manifestamente infondate di affido esclusivo (vale a dire quelle basate su accuse rivelatesi false e strumentali, riconosciute dagli operatori giudiziari in percentuali oscillanti fra il 70% ed il 95%). Al 30 maggio 2010 nessuna applicazione. Non sono sporadiche, semplicemente non esistono; la norma non viene mai applicata.

Necessitano criteri più restrittivi, che identifichino con certezza cosa sia pregiudizievole per i figli minori. Definendo - elemento mancante nel testo attuale - i comportamenti ostativi delle frequentazioni, le liti temerarie, i condizionamenti del minore, le accuse infondate e le strategie di delegittimazione per quello che realmente sono, vale a dire una concreta violazione degli interessi del minore, si ottiene il risultato di rendere tali comportamenti elemento di deroga dall’affido condiviso, con l’effetto di trasferire l’affido esclusivo al genitore che la strategia ostativa tenta di escludere.

Il giudice non ha bisogno di “valutare” alcunché, i criteri fondamentali - ed ampiamente condivisibili - di contrarietà agli interessi dei minori sono definiti per legge.

Piuttosto è strano che non lo siano stati sino ad oggi.

Il fine non è quello di tendere ad un numero rilevante di affidamenti esclusivi, a favore dei genitori oggetto di false accuse.

L’emendamento non può, non deve e non vuole avere carattere risarcitorio.

L’affido condiviso prevalente, quindi l’esclusivo come evento residuale, restano i cardini della riforma.

Lo scopo è quello di creare il deterrente concreto ed applicabile che oggi manca: la reiterazione sistematica dei comportamenti ostativi è alimentata dalla garanzia di impunità per chi li mette in atto.

Qualsiasi comportamento esclusivo è anche, per sua stessa natura, escludente

Le strategie che tendono a trasformare i figli in una proprietà esclusiva, attraverso quindi l’esclusione dell’altro genitore con mezzi illegali, devono essere arginate.

## Allegati

Allegato A – testimonianze di operatrici del Diritto in merito alla strategia dilagante delle false accuse

Allegato B – la statistica al servizio dell’ideologia – analisi delle indagini ISTAT

Allegato C – la statistica al servizio dell’ideologia – violenza domestica come prima causa di morte

Allegato D – studio sull’impoverimento generato dalle separazioni

Allegato E – denigrazione PAS ed Affidato Condiviso

Allegato F – violazione degli interessi del minore - dalla casistica un esempio concreto

Allegato G – popolazione coinvolta

Allegato H – applicazione Affidato Condiviso

---

<sup>3</sup> allegato E